

Allegato 2:

Linee guida interpretative dell'articolo 43 Comma 2, L. 16 novembre 2018 n.130, e Comma 2-bis introdotto dall'articolo 32-bis del DL 30/4/2019 n. 34 (c.d. Decreto Crescita), convertito nella L. 28/6/2019 n. 58

Chi comprende:

1. Beneficiari Titolo I e Titolo II, ovvero soggetto terzo interessato e che garantisca la continuità dell'azienda, che si trovano nelle seguenti soluzioni negoziali giudizialmente assistite della crisi di impresa:
 - concordato preventivo con continuità aziendale
 - concordato in bianco
 - accordi di ristrutturazione ai sensi del 182/bis della Legge Fallimentare
 - procedure di sovra-indebitamento ai sensi della Legge 3/2012 che prevede una continuità aziendale del soggetto

2. Beneficiari Titolo I e Titolo II, ovvero soggetto terzo interessato e che garantisca la continuità dell'azienda, che entro e non oltre il 29/09/2018 (data entrata in vigore del DL) sono interessati dalle seguenti attività di recupero del credito per la morosità a seguito di risoluzione contrattuale, ovvero di provvedimento di revoca adottato in ragione della sola morosità nella restituzione del finanziamento agevolato;
 - a) Titolo I
 - Opposizioni a decreto ingiuntivo;
 - Esecuzione forzata (mobiliare e immobiliare, o pignoramento presso terzi);
 - b) Titolo II
 - Ingiunzioni, cartelle di pagamento, opposizioni ad ingiunzioni e/o cartelle di pagamento adottati ai sensi del r.d. 639/1910 e D.M. 8 febbraio 2008 e pendenti alla data di entrata in vigore della Legge 28/6/2019.

Potranno essere oggetto di valutazione specifica i beneficiari titolo I e Titolo II revocati per il solo mancato rispetto del vincolo sullo svolgimento dell'attività oggetto delle agevolazioni, a condizione che:

1. al momento dell'adozione del provvedimento di revoca fossero in regola con il pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato;
2. non siano interessati da indagini da parte di organismi di polizia giudiziaria o da procedimenti instaurati dinanzi alla Corte dei Conti;
3. non siano stati oggetto di denuncia da parte di Invitalia.

Al termine della valutazione dovrà essere acquisito specifico parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato.

Nel caso di beneficiari del Titolo II il cui debito sia stato oggetto di iscrizione a ruolo, considerata la titolarità delle azioni di recupero in capo all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, quest'ultima potrà adottare tali indicazioni nei confronti del beneficiario richiedente.

Chi non comprende:

- Beneficiari Titolo I e Titolo II ai quali è stata deliberata la revoca delle agevolazioni;
- Beneficiari Titolo I e Titolo II cancellati dal registro delle imprese.

Cosa può essere transatto:

Il debito comprensivo di sorte capitale, interessi, ed interessi di mora alla data di accettazione della proposta transattiva, anche derivante da cartella di pagamento ed ingiunzione fiscale adottata ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008. Sono escluse dalla transazione le spese legali comunque sostenute per le attività di recupero del credito.

Proposta transattiva:

La proposta di transazione non potrà essere di importo inferiore al **25%** del debito residuo comprensivo di sorte capitale, interessi, ed interessi di mora alla data di accettazione della proposta transattiva. Con riferimento ai beneficiari del Tit. I, la transazione sarà comunque finalizzata al maggior valore determinabile tenendo conto delle garanzie contrattualmente esistenti. L'importo della transazione dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione se accordata nella misura minima del 25%. Nei casi di transazioni accordate per importi superiori al 25%, potrà essere concessa una dilazione, riferita al solo importo eccedente la soglia minima del 25%. In ogni caso, qualora la soglia minima del 25% superi l'importo di € 20.000,00, lo stesso potrà essere corrisposto in due tranches trimestrali di pari importo. Le spese legali comunque sostenute per le attività di recupero del credito, saranno integralmente rimborsate in un'unica soluzione all'atto di accettazione della proposta transattiva.